

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 dicembre 1999

G. C. Allen e a. contro Amalgamated Construction Co. Ltd

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Industrial Tribunal, Leeds - Regno Unito

Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda - Trasferimento all'interno di uno stesso gruppo di società

Causa C-234/98

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-08643

Nel procedimento C-234/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Industrial Tribunal di Leeds (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

G.C. Allen e altri

e

Amalgamated Construction Co. Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1997, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissechet (relatore) e P. Jann, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per i signori Allen e altri, dagli avv.ti J. Hendy, QC, M. Ford, barrister, su incarico dell'avv. L. Christian, solicitor;
- per l'Amalgamated Construction Co. Ltd, dagli avv.ti P. Duffy, QC, G. Clarke, barrister, su incarico dell'avv. Watson Burton, solicitors;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, assistita dall'avv. K. Smith, barrister;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori C. Docksey e P. Hillenkamp, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dei signori Allen e altri, dell'Amalgamated Construction Co. Ltd, del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 16 giugno 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 5 maggio 1998, giunta alla Corte il 3 luglio successivo, l'Industrial Tribunal di Leeds ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1997, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di controversie che vedono contrapposti il signor Allen e ventitré altri lavoratori dell'industria mineraria all'Amalgamated Construction Co. Ltd (in prosieguo: l'«ACC»).

3 L'ACC è un'impresa britannica la cui attività mineraria consiste, da una ventina d'anni, nella trivellazione di tunnel e gallerie per conto di proprietari-concessionari di miniere di carbone al fine di consentir loro l'accesso al

minerale e la relativa estrazione. A tal fine i proprietari-concessionari di miniere bandiscono regolarmente gare d'appalto per la realizzazione di un determinato complesso di lavori. Benché non vi sia nessuna garanzia in tal senso i contratti conclusi vengono di solito ricondotti indefinitamente, a tal punto che l'ACC non avrebbe mai perso, in seguito ad una nuova gara, un appalto già aggiudicato.

4 L'ACC è una consociata dell'AMCO Corporation plc (in prosieguo: il «gruppo AMCO») che ne detiene il capitale al 100%. Il gruppo AMCO annovera una dozzina di società, tra le quali un'altra consociata detenuta al 100%, l'AM Mining Services Ltd (in prosieguo: l'«AMS»). L'AMS è stata costituita nel 1993 per lo svolgimento di attività relative alla chiusura dei pozzi come la manutenzione e la colmatatura dei cunicoli. Essa assumeva il proprio personale, le cui condizioni di lavoro sono diverse da quelle vigenti presso l'ACC e in particolare sono notevolmente meno favorevoli per i dipendenti. Benché l'ACC e l'AMS costituiscano entità giuridiche distinte, i dirigenti sono gli stessi e le funzioni amministrative e logistiche in queste due imprese vengono svolte in comune in seno al gruppo AMCO.

5 L'AMS diversificava progressivamente la propria attività ottenendo che le venissero affidati compiti accessori ai lavori di viabilità sotterranea, come la pulizia e la manutenzione delle gallerie. In particolare essa provvedeva a tali nuovi compiti sul sito carbonifero Prince of Wales nello Yorkshire. L'ACC era già presente su tale sito, dove effettuava lavori di trivellazione per conto della società nazionale britannica delle miniere e del carbon fossile British Coal, indi, dopo la privatizzazione di quest'ultima e la vendita di una parte delle attività, per conto della RJB Mining (UK) Ltd (in prosieguo: la «RJB»).

6 Nell'agosto 1994, indi, nel marzo 1995, poiché i contratti giungevano a scadenza l'ACC partecipava a nuove gare d'appalto vertenti su lavori di trivellazione nelle miniere Prince of Wales. Le offerte prevedevano ogni volta che i lavori sarebbero stati subappaltati all'AMS, dato che per quest'ultima i costi della manodopera erano inferiori a quelli dell'ACC. L'ACC otteneva i detti appalti. Tuttavia, poiché il subappalto all'AMS causava una riduzione del volume di attività dell'ACC, quest'ultima licenziava un certo numero dei dipendenti occupati sul sito informandoli che avrebbero potuto essere riassunti dall'AMS dopo un'interruzione di un fine settimana.

7 Nel 1994 e nel 1995 i dipendenti licenziati dall'ACC ricevevano indennità di licenziamento e venivano poi assunti dall'AMS. Tuttavia, poiché come ogni volta l'ACC terminava i propri lavori di trivellazione solo dopo che l'AMS aveva iniziato i propri, era difficile determinare, nel corso di tale periodo transitorio, se i dipendenti interessati lavoravano per conto dell'una o dell'altra società.

8 In quanto subappaltante dei lavori di viabilità l'AMS disponeva del complesso degli impianti e delle attrezzature che la British Coal, indi la RJB, mettevano a disposizione dell'ACC sino a quel momento, come i servizi igienici, la mensa e il macchinario necessario per l'evacuazione dello sterro, il trasporto dei materiali o la trivellazione sotterranea.

9 Successivamente la RJB emetteva tuttavia riserve sulle condizioni di lavoro vigenti presso i vari subappaltanti, fra cui l'AMS, osservando che esse demotivavano il personale di tali imprese. Su suggerimento della RJB l'ACC decideva allora di non subappaltare all'AMS il nuovo appalto che essa aveva ottenuto al fine di provvedere essa stessa all'esecuzione del medesimo. A tale scopo essa riassunse i suoi ex dipendenti che erano passati alle dipendenze dell'AMS, i cui contratti di subappalto giungevano a scadenza, fra i quali i signori Allen e altri. Tale riassunzione veniva effettuata a condizioni di lavoro migliori di quelle vigenti presso l'AMS, ma meno favorevoli di quelle concesse dall'ACC prima del 1994 o del 1995.

10 Ritenendo di avere il diritto di fruire delle condizioni di lavoro che l'ACC aveva loro concesso sino all'assunzione presso l'AMS, i signori Allen e altri proponevano un'azione dinanzi all'Industrial Tribunal. A sostegno delle loro rivendicazioni affermavano che, ai sensi delle Transfer of Undertaking (Protection of Employment) Regulations 1981, che hanno trasposto la direttiva in diritto nazionale, si era verificato un doppio trasferimento di azienda, in primo luogo tra l'ACC e l'AMS, indi tra l'AMS e l'ACC. Quest'ultima negava da parte sua l'esistenza di siffatto trasferimento.

11 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva, l'Industrial Tribunal di Leeds ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva sui diritti acquisiti (77/187/CEE) possa applicarsi a due società di uno stesso gruppo, che hanno gli stessi proprietari, la stessa direzione, gli stessi locali e svolgono la stessa attività, ovvero ritenere che esse costituiscono un'impresa unica ai fini della direttiva. In particolare se possa esservi trasferimento di azienda ai fini della direttiva quando la società A trasferisce una parte rilevante del suo personale alla società B che appartiene allo stesso gruppo societario.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, quali siano i criteri che consentono di concludere che vi sia stato un trasferimento. In particolare, se si configuri un trasferimento d'azienda qualora:

a) durante un certo periodo, i lavoratori interessati siano stati licenziati dalla società A, adducendone l'esubero, e sia stato loro offerto di lavorare per la società collegata B che svolge l'attività o una parte dell'attività, geograficamente distinta, della società A, cioè la trivellazione di gallerie minerarie;

b) non si sia verificato, tra la società A e la società B, nessun trasferimento di locali, di personale dirigente, di infrastruttura, di materiali o risorse e la maggior parte dei beni principali utilizzati dalle due società siano forniti da un terzo, l'imprenditore minerario;

c) la società A resti il solo contraente nei confronti del cliente terzo che le ha affidato un incarico nell'ambito di programmi di costruzione che si svolgono "in continuo";

d) non vi sia o quasi simultaneità tra il passaggio dei dipendenti dalla società A alla società B e l'inizio o la fine dei contratti relativi all'incarico affidato;

e) la società A e la società B condividano la stessa direzione e gli stessi locali;

f) dopo essere stati occupati presso la società B, i dipendenti lavorino per la società A o la società B, a seconda delle esigenze della direzione locale che amministra le due società;

g) il lavoro sia stato svolto in modo continuo e non vi sia stata in alcun momento nessuna interruzione dell'attività né mutamenti nelle modalità di esecuzione dei lavori».

La prima parte della prima questione

12 Con la prima parte della prima questione il giudice a quo domanda alla Corte se la direttiva possa essere applicata a un trasferimento tra due società di uno stesso gruppo che hanno gli stessi proprietari, la stessa direzione, i medesimi locali e sono impegnate nello stesso lavoro.

13 I signori Allen e altri, il governo francese e quello del Regno Unito nonché la Commissione propongono di risolvere la questione in senso affermativo. Essi affermano che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, per «cedente» e «cessionario» si deve intendere, rispettivamente, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento, perde o acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento di cui trattasi. Ora, pur appartenendo allo stesso gruppo, due consociate costituiscono comunque due persone giuridiche diverse che contraggono obblighi diversi nei confronti dei rispettivi dipendenti.

14 L'ACC ritiene invece che la direttiva non possa applicarsi in caso di trasferimento tra due società che hanno gli stessi proprietari, la stessa direzione, la stessa amministrazione e non dispongono di nessuna autonomia reale, l'una rispetto all'altra, per determinare la propria condotta sul mercato. Infatti società del genere sarebbero considerate come un'impresa unica nel contesto del diritto della concorrenza (sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457).

15 Conformemente all'art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. Ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), della direttiva, per «cedente» e «cessionario» si intende ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'art. 1, n. 1, rispettivamente perde o acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento.

16 La direttiva si applica quindi qualora vi sia cambiamento, dovuto a cessione contrattuale o a fusione, della persona fisica o giuridica, responsabile dell'esercizio dell'impresa la quale, per questo fatto, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà dell'impresa stessa (sentenze 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Mølle Kro, Racc. pag. 5465, punto 12, e 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup, nota come «Daddy's Dance Hall», Racc. pag. 739, punto 9).

17 Se ne desume che con tale direttiva si è inteso disciplinare qualunque mutamento giuridico della persona del datore di lavoro, qualora siano del resto soddisfatte le altre condizioni da essa stabilite, e che pertanto la direttiva può essere applicata ad un trasferimento tra due consociate di uno stesso gruppo che costituiscono persone giuridiche distinte ognuna delle quali ha contratto rapporti di lavoro specifici con i rispettivi dipendenti. A questo proposito è inconferente che le società di cui è causa abbiano non solo gli stessi proprietari, ma altresì la stessa direzione e gli stessi locali e siano impegnate nell'esecuzione dello stesso lavoro.

18 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla citata sentenza Viho/Commissione, in cui la Corte ha dichiarato, ai punti 15-17, che l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) non si applica ai rapporti tra una capogruppo e le consociate qualora tali società costituiscano un'unità economica all'interno della quale le controllate non fruiscono di reale autonomia nella determinazione del loro comportamento sul mercato, bensì applicano le istruzioni loro impartite dalla capogruppo che le controlla al 100%.

19 Infatti tale nozione di impresa è caratteristica del diritto della concorrenza e risulta dal fatto che, in mancanza di concorso di volontà economicamente indipendenti, i rapporti all'interno di un'unità economica non possono essere costitutivi di un'intesa o di una pratica concordata tra imprese, atta a restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

20 Non vi è nulla che giustifichi che, per l'applicazione della direttiva, l'uniformità del comportamento sul mercato della capogruppo e delle consociate prevalga sulla separazione formale tra tali società che hanno personalità giuridiche distinte. Infatti una soluzione del genere, che comporterebbe l'esclusione dei trasferimenti tra società di uno stesso gruppo dall'ambito d'applicazione della direttiva, si porrebbe in contrasto proprio con gli scopi di quest'ultima la quale, secondo la Corte, è volta a garantire, per quanto possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con l'imprenditore cedente (v., in particolare, le citate sentenze Ny Mølle Kro, punto 12, e Daddy's Dance Hall, punto 9).

21 Pertanto la prima parte della prima questione va risolta nel senso che la direttiva può essere applicata ad un trasferimento tra due società dello stesso gruppo che hanno gli stessi proprietari, la stessa direzione, gli stessi locali e sono impegnate nell'esecuzione dello stesso lavoro.

La seconda parte della prima questione e la seconda questione

22 Con la seconda parte della prima questione e con la seconda questione il giudice a quo domanda, in sostanza, quali siano i criteri che determinano l'esistenza di un trasferimento e se tali criteri siano soddisfatti nel caso di specie.

23 La direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenze 18 marzo 1986,

causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punto 10).

24 In primo luogo, perché la direttiva sia applicabile occorre che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (citata sentenza Süzen, punto 13).

25 Spetta al giudice a quo accertare, alla luce degli elementi interpretativi che precedono, se l'attività di trivellazione dell'ACC sul sito carbonifero Prince of Wales fosse organizzata con la forma di un'entità economica prima che la detta impresa subappaltasse le attività all'AMS.

26 In secondo luogo, per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità economica, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, tra le quali rientrano, in particolare, il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, come gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le citate sentenze Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14).

27 Pertanto nel processo a quo la mera circostanza che i servizi prestati dall'impresa aggiudicatrice degli appalti per i lavori di trivellazione e successivamente dall'impresa alla quale i detti lavori sono poi stati subappaltati siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista trasferimento di un'entità economica tra la prima e la seconda impresa. Infatti un'entità non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi come il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del lavoro, i metodi di gestione o ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenze Süzen, già citata, punto 15; 10 dicembre 1998, cause riunite C-127/96, C-229/96, C-74/97, Hernández Vidal e a., Racc. pag. I-8179, punto 30, e cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237, punto 30).

28 Come già ricordato al punto 26 della presente sentenza, il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva varia necessariamente a seconda dell'attività esercitata, o dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione. Quando, in particolare, un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali - materiali o immateriali - significativi, la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (citata sentenza Süzen, punto 18; Hernández Vidal e a., punto 31, e Hidalgo e a., punto 31).

29 La Corte ha infatti dichiarato che, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che svolga stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica, si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In tale ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce infatti il complesso organizzato di elementi che gli consentirà la prosecuzione delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile (citata sentenza Süzen, punto 21; Hernández Vidal e a., punto 32, e Hidalgo e a., punto 32).

30 Effettivamente nel processo a quo la trivellazione delle gallerie minerarie non può essere considerata un'attività svolta esclusivamente con la manodopera in quanto necessita di macchinari e impianti rilevanti. Tuttavia dall'ordinanza di rinvio emerge che nel settore minerario vi è la consuetudine che le risorse essenziali per la realizzazione dei lavori di trivellazione vengano fornite dal proprietario stesso della miniera. Infatti l'AMS, una volta divenuta subappaltante, ha potuto avvalersi delle attrezzature che prima la RJB metteva a disposizione dell'ACC. Ora il fatto che la proprietà delle risorse necessarie all'esercizio dell'impresa non sia stata trasmessa al nuovo imprenditore non costituisce un ostacolo all'esistenza di un trasferimento (v. le citate sentenze Ny Mølle Kro e Daddy's Dance Hall, e la sentenza 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755). Pertanto il fatto che non vi sia stata nessuna cessione di beni tra l'ACC e l'AMS non è determinante.

31 Neppure la circostanza che l'ACC sia sempre rimasta l'unico contraente della RJB e abbia subappaltato i lavori all'AMS non è di per sé atto ad escludere l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. Infatti il trasferimento o meno della clientela tra il cedente e il cessionario costituisce solo uno degli elementi da prendere in considerazione per accertare l'esistenza di un trasferimento (citata sentenza Spijkers, punto 13). Inoltre la direttiva si applica in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa (v., in particolare, sentenza 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punto 28).

32 Per quanto riguarda la mancanza di simultaneità tra la riassunzione dei dipendenti dell'ACC da parte dell'AMS e l'inizio o la fine dei contratti si deve rilevare, come ha fatto la Commissione, che un trasferimento d'azienda è un'operazione giuridica e materiale complessa la cui realizzazione può richiedere una certa durata. Inoltre, stando all'ordinanza di rinvio, il licenziamento dei dipendenti dell'ACC e la loro assunzione da parte dell'AMS erano manifestamente correlati alla decisione dell'ACC di subappaltare all'AMS i lavori di cui trattasi. Del resto, quando l'ACC ha deciso di riprendere direttamente l'attività di trivellazione, essa ha riassunto i dipendenti che erano stati assunti dall'AMS. Pertanto non può essere attribuita un'importanza particolare alla mancanza di

concomitanza tra l'inizio dell'esecuzione dei lavori subappaltati all'AMS e la riassunzione da parte di questi ultimi dei lavoratori dell'ACC.

33 Del resto, anche se la sospensione temporanea dell'attività aziendale non è di per sé atta ad escludere l'esistenza di un trasferimento (v. citata sentenza Ny Mølle Kro, punto 19), il fatto che i lavori siano stati proseguiti in modo continuo, senza interruzione né mutamenti nelle modalità di esecuzione, costituisce pur sempre una delle caratteristiche più comuni dei trasferimenti di azienda.

34 Il fatto che l'ACC e l'AMS condividano la stessa direzione e gli stessi locali e che non si sia verificato nessun trasferimento di personale dirigente tra l'una e l'altra società non osta all'esistenza di un trasferimento nei limiti in cui l'operazione tra le due consociate ha effettivamente riguardato un'entità economica ai sensi della giurisprudenza della Corte.

35 Il giudice a quo ha altresì osservato che i lavoratori licenziati dall'ACC e riassunti dall'AMS hanno successivamente lavorato indifferentemente per l'una o l'altra società a seconda delle esigenze della direzione locale che amministra le due società. Tuttavia, com'è stato rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle conclusioni, la Corte non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi in proposito. Comunque sia, benché, come suggerisce l'ordinanza di rinvio e come hanno affermato in udienza i signori Allen e altri, tale situazione corrispondesse al periodo iniziale, nel corso del quale i lavori di trivellazione dell'ACC e dell'AMS si sono sovrapposti, essa non è atta a precludere l'esistenza di un trasferimento per gli stessi motivi illustrati al punto 32 della presente sentenza.

36 L'ACC afferma tuttavia che i fatti su cui verte il processo a quo sono comunque analoghi a quelli di cui alla citata causa Rygaard, in cui la Corte avrebbe dichiarato che non sussiste trasferimento di azienda ai sensi della direttiva qualora un primo imprenditore metta a disposizione di un secondo imprenditore lavoratori e macchinari al fine di provvedere all'esecuzione di taluni lavori.

37 Effettivamente, nella citata sentenza Rygaard, la Corte ha dichiarato che una situazione in cui un'impresa trasferisce ad un'altra impresa un cantiere allo scopo di terminare i lavori, limitandosi a mettere a disposizione di quest'ultima taluni lavoratori e i macchinari necessari per la realizzazione dei lavori in corso, esula dal campo di applicazione della direttiva. Tuttavia tale situazione è diversa dal caso di specie in quanto l'AMS ha ottenuto il subappalto per l'esecuzione di lavori completi. Inoltre, al punto 21 della citata sentenza Rygaard, la Corte ha aggiunto che un trasferimento di cantiere al fine del suo completamento potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva soltanto ove si accompagnasse al trasferimento di un complesso organizzato di elementi tale da consentire la prosecuzione delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile. Pertanto il fatto che l'ACC abbia subappaltato all'AMS solo l'esecuzione di determinati lavori di trivellazione non sarebbe sufficiente per escludere l'applicazione della direttiva qualora venisse accertato che, nel contesto di tale operazione, l'AMS aveva acquisito dall'ACC i mezzi organizzati che le consentissero di svolgere in modo durevole l'attività di trivellazione nelle miniere Prince of Wales.

38 Spetta al giudice a quo accertare, alla luce del complesso degli elementi interpretativi che precedono, se nel processo a quo si sia verificato un trasferimento.

39 Si deve pertanto risolvere la seconda parte della prima questione e la seconda questione nel senso che la direttiva si applica ad una situazione in cui una società appartenente ad un gruppo decide di subappaltare ad un'altra società del medesimo gruppo taluni lavori di trivellazione in miniera, qualora l'operazione comprenda il trasferimento di un'entità economica tra le due società. La nozione di entità economica si riferisce al complesso organizzato di persone ed elementi atti a consentire l'esercizio di un'attività economica che persegue un obiettivo determinato.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

40 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Industrial Tribunal di Leeds con ordinanza 5 maggio 1998, dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1997, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, può essere applicata ad un trasferimento tra due società dello stesso gruppo che hanno gli stessi proprietari, la stessa direzione, gli stessi locali e sono impegnate nell'esecuzione dello stesso lavoro.

2) La direttiva 77/187 si applica ad una situazione in cui una società appartenente ad un gruppo decide di subappaltare ad un'altra società del medesimo gruppo taluni lavori di trivellazione in miniera, qualora l'operazione comprenda il trasferimento di un'entità economica tra le due società. La nozione di entità economica si riferisce al complesso organizzato di persone ed elementi atti a consentire l'esercizio di un'attività economica che persegue un obiettivo determinato.